



CITTA' DI LUCCA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Settore dipartimentale economico finanziario 1

Unità Organizzativa 1.2 - Entrate tributarie ed Economato

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- APPROVATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 108 DEL 27.6.1994.
- MODIFICATO AGLI ARTT. 6, 21 E 28 NONCHÉ ALL'ALLEGATO A CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 94 DEL 10.6.1997.
- MODIFICATO ALL'ART. 6 COMMA 2 ED ALL'ART. 27 COMMA 2 CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 109 DEL 5.7.2001.
- MODIFICATO ALL'ART. 4 COMMA 5 CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 31.1.2005.
- MODIFICATO AGLI ARTT. 10, 23, 23 BIS, 26 E 27 CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 35 DEL 12.5.2005.
- ULTERIORMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 13 DEL 30.1.2007.

- TARIFFE AUMENTATE DEL 20% A DECORRERE DAL 1999 CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 31 DEL 18.3.1999, CONFERMATE PER L'ANNO 2000 CON DELIBERAZIONE C.C. N° 29 DEL 23.3.2000.
- TARIFFE AUMENTATE DEL 50% (COMPRESIVO DEL 20% PRECEDENTE) CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 394 DEL 15.12.2000 PER L'ANNO 2001, CONFERMATE PER L'ANNO 2002 CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 5 DEL 18.1.2002 E PROROGATE PER GLI ANNI 2003/2004/2005/2006/2007 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 DELLA LEGGE 28.12.2001 N° 448 (FINANZIARIA 2002) E DELL'ART. 1 COMMA 169 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007).

SOMMARIO

ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2: CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	3
ART. 3: REGOLAMENTO E TARIFFE	3
ART. 4: TIPOLOGIA E QUANTITÀ' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	3
ART. 5: CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	4
ART. 6: AFFISSIONI DIRETTE - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DA ATTRIBUIRE A SOGGETTI PRIVATI E LORO GESTIONE	4
ART. 7: LIMITAZIONI E DIVIETI PER DETERMINATE FORME PUBBLICITARIE	5
ART. 8: SUDDIVISIONE DELLE LOCALITÀ' IN DUE CATEGORIE.....	5
ART. 9: PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	5
ART. 10: SOGGETTO PASSIVO.....	5
ART. 11: MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	6
ART. 12: DICHIARAZIONI	6
ART. 13: PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	6
ART. 14: RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO	7
ART. 15: PUBBLICITÀ' ORDINARIA.....	8
ART. 16: PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CON VEICOLI	8
ART. 17: PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI	8
ART. 18: PUBBLICITÀ' VARIA	9
ART. 19: RIDUZIONI DELL'IMPOSTA	9
ART. 20: ESENZIONI DALL'IMPOSTA	9
ART. 21: SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10
ART. 22: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10
ART. 23: RIDUZIONI DEL DIRITTO	11
ART. 23 BIS: SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO	11
ART. 24: ESENZIONI DAL DIRITTO.....	12
ART. 25: MODALITÀ' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	12
ART. 26: SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI	12
ART. 27: SANZIONI AMMINISTRATIVE	13
ART. 28: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	14
ALLEGATO "A": ELENCO DELLE LOCALITÀ' DEL TERRITORIO COMUNALE CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE	15
ALLEGATO "A": ELENCO DELLE LOCALITÀ' DEL TERRITORIO COMUNALE CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 94 DEL 10.2.1997, IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE)	16
ALLEGATO B: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.M. N° 2314 DEL 31.12.1993, IN VIGORE DAL 1994 AL 1998.....	16
ALLEGATO C: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.M. N° 2314 DEL 31.12.1993, IN VIGORE DAL 1994 AL 1998.....	18
ALLEGATO B: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' - TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 31 DEL 18.3.1999 PER L'ANNO 1999 E CON DELIBERAZIONE C.C. N° 29 DEL 23.3.2000 PER L'ANNO 2000	19
ALLEGATO C: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 31 DEL 18.3.1999 PER L'ANNO 1999 E CON DELIBERAZIONE C.C. N° 29 DEL 23.3.2000 PER L'ANNO 2000	21
ALLEGATO B: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' - TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 5 DEL 18.1.2002, IN VIGORE PER L'ANNO 2002 E PROROGATE PER GLI ANNI 2003/2004/2005 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 DELLA LEGGE 28.12.2001 N° 448 (FINANZIARIA 2002).	21
ALLEGATO C: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 5 DEL 18.1.2002, IN VIGORE PER L'ANNO 2002 E PROROGATE PER GLI ANNI 2003/2004/2005 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 DELLA LEGGE 28.12.2001 N° 448 (FINANZIARIA 2002).....	24

ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n° 507 e del presente regolamento, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune.

ART. 2: CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, si dà atto che il Comune di Lucca rientra nella classe III ex art. 2 D. LGS. n° 507/93, avendo una popolazione residente compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti.

ART. 3: REGOLAMENTO E TARIFFE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Le relative tariffe per l'anno 1994 sono state approvate con deliberazione n° 2314 del 31.12.1993, adottata dal Commissario Straordinario del Comune, e sono riportate in appendice al presente regolamento, sotto le lettere "B" e "C".
2. Le tariffe sopra indicate si applicano anche negli anni successivi qualora non siano modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 4: TIPOLOGIA E QUANTITÀ' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Si intendono per impianti pubblicitari le insegne, i cartelli, i manifesti, e tutti gli altri mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
2. Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:
 - a) tabelloni murali ed altre strutture mono, bifacciali o plarifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - b) stendardi a due facce;
 - c) poster per i manifesti del formato di metri 6 x 3;
 - d) vetrine, bacheche, ecc. per l'esposizione di manifesti.Possono inoltre essere utilizzate per le affissioni pubbliche le armature, gli steccati, i ponteggi di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruite.
3. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100.
4. In base a quanto disposto dall'art. 18 comma 3 del D. LGS. n° 507/93, la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non dovrà essere inferiore a circa 1600 metri quadrati, pari a n° 2300 fogli del formato di cm. 70 x 100, con riferimento alla popolazione residente di circa 87.000 unità.
5. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, sia per quelle pubbliche sia per quelle effettuate direttamente da soggetti privati, non dovrà essere superiore a 7.000 metri quadrati, pari a n° 10.000 fogli del formato di cm. 70 x 100. La superficie complessiva massima degli impianti destinati all'affissione di manifesti, delle dimensioni di m.l. 6 x 3 e di m.l. 4 x 3 ovvero, prescindendo dalle dimensioni, che presentano comunque una superficie compresa tra mq. 12 e mq. 18, è stabilita nella misura di metri quadrati 1.600 (mille e seicento): in tale quantitativo sono compresi gli impianti sia di pubblica affissione che di affissione diretta, ossia quelli di proprietà privata o pubblica collocati su terreno municipale e concessi a soggetti privati mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, nonché gli impianti della

c.d. "pubblicità esterna", collocati su terreni privati¹.

ART. 5: CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti, strumento indispensabile per un corretto controllo sull'assetto urbanistico, dovrà disciplinare l'installazione sia dei mezzi pubblicitari esterni sia degli impianti per le affissioni.
2. Il piano dovrà inoltre regolamentare i seguenti punti fondamentali:
 - a) la definizione delle zone del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari nonché la localizzazione degli impianti per le affissioni;
 - b) la tipologia e quantità degli impianti di cui consentire l'installazione, eventualmente ad integrazione od anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4;
 - c) le eventuali deroghe alle norme del codice della strada per l'installazione degli impianti;
 - d) i criteri per il collocamento degli impianti sugli edifici e lungo le strade del territorio comunale;
 - e) le norme per la richiesta, il rilascio e la revoca dell'installazione degli impianti da parte degli interessati, nonché le norme sulla loro manutenzione e sostituzione;
 - f) le caratteristiche grafiche dei mezzi pubblicitari, le tecniche ed i materiali di realizzazione degli impianti nonché le relative dimensioni massime consentite;
 - g) la disciplina dell'utilizzo della illuminazione;
 - h) l'individuazione degli spazi per le pubbliche affissioni anche su beni privati, previo consenso, anche tacito, dei rispettivi proprietari, nonché la possibilità di utilizzo delle pareti di armature, delle recinzioni, dei ponteggi, ecc., di carattere provvisorio.
3. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall'anno successivo, a seguito delle variazioni intervenute nello sviluppo demografico, economico, edilizio, ecc. del comune.
4. La installazione degli impianti resta comunque subordinata al conseguimento della autorizzazione edilizia che può essere negata per motivi estetico-ambientali.

ART. 6: AFFISSIONI DIRETTE - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DA ATTRIBUIRE A SOGGETTI PRIVATI E LORO GESTIONE

1. Il Comune effettua, anche attraverso il ricorso all'appalto esterno, le affissioni di natura commerciale, incluse nel servizio pubblico delle affissioni di cui all'art. 21; a tale scopo utilizza gli appositi impianti ubicati sul territorio comunale².
2. La superficie degli impianti destinati alle affissioni dirette ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D. LGS. n° 507/93 non dovrà eccedere il 40 per cento della superficie complessiva di cui all'art. 4 comma 5³.
3. La installazione di impianti per le affissioni dirette è concessa dalla Giunta Municipale a seguito di svolgimento di specifica gara. La concessione è disciplinata da una apposita

¹ Il comma 5 è stato così sostituito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 31.1.2005; la versione originale prevedeva: "La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, sia per quelle pubbliche sia per quelle effettuate direttamente da soggetti privati, non dovrà essere superiore a 7.000 metri quadrati, pari a n° 10.000 fogli del formato di cm. 70 x 100."

² Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 94 del 10.6.1997; la versione originale prevedeva: "Le affissioni di natura commerciale, non essendo incluse nel servizio pubblico delle affissioni di cui al successivo art. 21, saranno effettuate direttamente dai soggetti privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, secondo i criteri indicati nei commi successivi".

³ Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 109 del 5.7.2001; la versione originale prevedeva: "La superficie degli impianti destinati alle affissioni dirette ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D. LGS. n° 507/93 non dovrà eccedere il 60 per cento della superficie complessiva di cui all'art. 4 comma 5". La successiva deliberazione del Consiglio Comunale n° 94 del 10.6.1997 aveva poi sostituito il comma 2 con il seguente testo: "La superficie degli impianti destinati alle affissioni dirette ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D. LGS. n° 507/93 non dovrà eccedere il 30 per cento della superficie complessiva di cui all'art. 4 comma 5".

convenzione nella quale devono essere indicati il numero e l'ubicazione degli impianti, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al comune, nonché tutte le altre condizioni per la disciplina della stessa (spese, modalità e tempi per la installazione, manutenzione, responsabilità per danni, proroga o revoca della concessione, ecc.).

ART. 7: LIMITAZIONI E DIVIETI PER DETERMINATE FORME PUBBLICITARIE

1. Le insegne, le iscrizioni, i manifesti e tutti gli altri mezzi pubblicitari devono rispettare la decenza ed il decoro pubblico, non essere di intralcio alla libera circolazione e devono essere in armonia con l'ambiente ed il paesaggio.
2. Le affissioni devono avvenire unicamente a cura del servizio pubblico delle affissioni sugli appositi impianti a ciò destinati, salvo la previsione delle affissioni dirette da parte dei soggetti privati autorizzati dal Comune. In questi casi, i soggetti in questione devono effettuare le affissioni esclusivamente negli spazi a loro assegnati.
3. L'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi natura e forma deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
4. L'esposizione di striscioni pubblicitari, attraverso le vie o le piazze, sarà consentita in particolare solamente quando essa non sia di nocimento all'estetica ed al decoro cittadino. Nel Centro Storico l'esposizione è di regola vietata, salvo deroga su specifica autorizzazione della Giunta Municipale.
5. La distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è di norma vietata nel centro storico, mentre nel rimanente territorio comunale è soggetta alle vigenti prescrizioni comunali.
6. La circolazione di persone con cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere autorizzata solamente quando non si oppongano ragioni di decoro o di polizia urbana.
7. La pubblicità con apparecchi amplificatori e simili è di norma vietata nel centro storico, mentre nel rimanente territorio comunale potrà essere autorizzata nel rispetto delle prescrizioni comunali.
8. E' comunque vietata l'effettuazione di ogni forma di pubblicità sonora dalle ore 13 alle ore 16 e durante le ore serali e notturne dopo le ore 20.

ART. 8: SUDDIVISIONE DELLE LOCALITÀ IN DUE CATEGORIE

1. 1 Le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie, secondo la loro importanza, ed alla categoria speciale si applica una maggiorazione del 150 per cento. Il relativo elenco di classificazione è allegato in appendice al presente regolamento sotto la lettera "A".

ART. 9: PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel decreto legislativo 15.11.1993 n° 507.
2. 2 Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10: SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Abrogato⁴.

ART. 11: MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 15 e 16 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 12: DICHIARAZIONI

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione predisposto dal comune è messo a disposizione degli interessati presso l'ufficio competente.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; in tal caso si procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 15, 16 e 17 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata: per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 13: PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 15 commi 1 e 3, 16 e 17 commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

⁴ Il comma 3 è stato abrogato con deliberazione del Commissario straordinario n° 13 del 30.1.2007, con effetto dall'1.1.2007. Il testo del comma 3, introdotto nell'art. 10 dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 12.5.200, recitava così: "Per i soggetti di cui al successivo articolo 23 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità."

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43, e successive modificazioni⁵. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
5. Abrogato⁶.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 14: RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO⁷

⁵ Il comma 4 è stato così modificato con deliberazione del Commissario straordinario n° 13 del 30.1.2007, con effetto dall'1.1.2007: la modifica consiste nella soppressione delle seguenti parole " *il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.*" Si consideri che ora la legge prevede solo il termine per la notificazione del titolo esecutivo e non quello per la formazione del ruolo: in particolare il comma 163 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede che " *Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*"

⁶ Il comma 5 è stato abrogato con deliberazione del Commissario straordinario n° 13 del 30.1.2007, con effetto dall'1.1.2007. Il testo del comma 5 recitava così: " *Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.*" Si consideri che ora il termine per la richiesta di rimborso è disciplinato dal comma 164 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che così prevede: " *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*"

⁷ L'art. 14 è stato abrogato con deliberazione del Commissario straordinario n° 13 del 30.1.2007, con effetto dall'1.1.2007. Il testo precedente diceva: " *Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.*

Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento."

Si tenga presente che ora il termine e le modalità di notificazione degli avvisi di accertamento sono disciplinati dal comma 161 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che così prevede: " *Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*"

ABROGATO.

ART. 15: PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è indicata nel prospetto allegato al presente regolamento sotto la lettera "B".
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento: per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

ART. 16: PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 15 comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 15 comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa indicata nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera "B". Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 17: PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa indicata nel prospetto allegato in appendice sotto la lettera "B".
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa indicata in appendice sotto la lettera "B".
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4, abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 18: PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazioni, è pari a quella prevista dall'art. 15 comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di cui al prospetto allegato sotto la lettera "B".
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa indicata nel prospetto allegato sotto la lettera "B".
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari alla misura indicata nell'allegato "B".

ART. 19: RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 20: ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, conche i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli

- riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 16;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 21: SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali di rilevanza economica commerciale⁸.
2. I messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche sono inclusi nel servizio pubblico delle affissioni⁹.

ART. 22: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 è indicata nel prospetto allegato in appendice sotto la lettera "C".
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto

⁸ Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 94 del 10.6.1997; la versione originale prevedeva: *"Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica"*.

⁹ Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 94 del 10.6.1997; la versione originale prevedeva: *"I messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche non sono invece inclusi nel servizio pubblico delle affissioni, ma rientrano nella previsione di cui all'articolo 6 e saranno pertanto affissi direttamente dai soggetti privati autorizzati"*.

compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 13; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 23: RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 24;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Abrogato¹⁰.

ART. 23 BIS: SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO¹¹

ABROGATO.

¹⁰ Il comma 2 è stato abrogato con deliberazione del Commissario straordinario n° 13 del 30.1.2007, con effetto dall'1.1.2007. Il testo del comma 2, che era stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 12.5.2005, recitava così: " *Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dal successivo articolo 23-bis.*"

¹¹ L'art. 23 bis, che era stato introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 12.5.2005, è stato abrogato tutto con deliberazione del Commissario straordinario n° 13 del 30.1.2007, con effetto dall'1.1.2007. Il testo previgente recitava:

1. *Il comune riserva il dieci per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 23. L'affissione in tali spazi riservati è effettuata direttamente dall'interessato ed è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. Il comune non fornisce in alcun caso personale per l'affissione.*
2. *L'individuazione degli spazi riservati è effettuata dal dirigente del servizio affissioni con propria determinazione. L'individuazione di tali spazi è fatta in riferimento al foglio di dimensioni di cm. 70 x 100. Gli spazi devono essere individuati in centro ed in periferia, in postazioni visibili e centrali. La determinazione che individua gli spazi riservati è tenuta a disposizione degli utenti presso il servizio delle pubbliche affissioni ed è liberamente consultabile; possono essere adottate anche altre forme di diffusione della stessa.*
3. *Il dirigente del servizio affissioni stabilisce inoltre, con la stessa determinazione di cui al comma precedente ovvero con altra specifica disposizione, le modalità di effettuazione delle affissioni di cui al presente articolo, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti connessi e, nello stesso tempo, di garantire il corretto utilizzo degli spazi riservati. A tal fine può anche prevedere specifici adempimenti da parte degli interessati, come la preventiva comunicazione dell'affissione che si intende effettuare, della sua durata, ecc.*
4. *Nel caso in cui non vi siano spazi riservati disponibili perché già utilizzati da altri soggetti, l'interessato non avrà nulla da pretendere dal comune né in termini di spazi sostitutivi né in termini di risarcimento di eventuali danni. Resta ovviamente ferma la facoltà di rivolgersi al servizio delle pubbliche affissioni, secondo le disposizioni ordinarie e con il pagamento del diritto di cui all'art. 23, senza che la mancanza di spazi riservati disponibili costituisca comunque un titolo di precedenza o preferenza.*

ART. 24: ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 25: MODALITÀ' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni viene espletato secondo le modalità previste dall'art. 22 del D. LGS. n° 507/93, integrato con quelle dei commi seguenti.
2. L'utente dovrà far pervenire all'ufficio competente, almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta, i manifesti pronti per l'affissione nei formati e nei quantitativi previsti, in orario d'ufficio.
3. Ogni manifesto affisso dovrà riportare il timbro dell'ufficio con la data di scadenza dell'affissione.
4. Per esigenze del servizio, l'ufficio può limitare sia il numero dei manifesti affissi sia la durata dell'affissione. Anche il servizio di urgenza sarà reso compatibilmente con le esigenze del servizio.
5. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione o senza l'attestazione di pagamento del diritto nonché le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati dal committente a sua cura e spese entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi da parte dell'ufficio competente, saranno destinati al macero senza ulteriore preavviso.
6. Eventuali reclami concernenti l'effettuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la data di scadenza dell'affissione. In mancanza della presentazione di tale reclamo, si intendono accettate le modalità di esecuzione del servizio con conseguente decadenza da ogni pretesa circa le modalità medesime.

ART. 26: SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. ABROGATO¹².

¹² I primi tre commi dell'art. 26 sono stati abrogati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 12.5.2005. Il loro testo era il seguente:

"Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento."

Si tenga presente che le sanzioni sono disciplinate nell'apposito regolamento per l'applicazione appunto delle sanzioni amministrative tributarie (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998 e modificato con deliberazione n° 34 del 28.2.2001): più precisamente le sanzioni in tema di imposta comunale sulla pubblicità sono contenute nell'art. 15 del suddetto regolamento, mentre l'art. 16

2. ABROGATO¹³.
3. ABROGATO¹⁴.
4. ABROGATO¹⁵.
5. ABROGATO¹⁶.

ART. 27: SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute¹⁷.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 14.

prevede la riduzione ad un quarto di tali sanzioni in caso di adesione del contribuente all'accertamento, in relazione appunto alle infrazioni agli obblighi di dichiarazione. L'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471 stabilisce poi le sanzioni per le infrazioni agli obblighi di pagamento.

¹³ I primi tre commi dell'art. 26 sono stati abrogati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 12.5.2005.

¹⁴ I primi tre commi dell'art. 26 sono stati abrogati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 12.5.2005.

¹⁵ Il comma 4 è stato abrogato con deliberazione del Commissario straordinario n° 13 del 30.1.2007, con effetto dall'1.1.2007. Il testo diceva: "Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura prevista dall'art. 17 della legge 8.5.1998 n° 146 per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento." Gli interessi tributari sono ora disciplinati dal comma 165 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che così stabilisce: "La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento." L'art. 9 bis del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, introdotto con deliberazione del Commissario straordinario n° 12 del 30.1.2007, ha stabilito la misura di 2,5% di differenza rispetto al tasso di interesse legale, che è del 2,5%, per cui la misura complessiva in vigore nel Comune di Lucca è del 5% annuo.

¹⁶ Il comma 5, che era stato aggiunto all'art. 26 dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 12.5.2005, è stato abrogato con deliberazione del Commissario straordinario n° 13 del 30.1.2007, con effetto dall'1.1.2007. Il suo testo recitava: "Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nel precedente articolo 23, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale."

¹⁷ Il comma 2 dell'art. 27 è stato così sostituito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 109 del 5.7.2001; la versione originale prevedeva: "Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute".

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 5.
6. ABROGATO¹⁸.

ART. 28: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Fino a che non sarà approvato il modello ministeriale di versamento di cui all'art 9 comma 2 del D. LGS. n° 507/93, il pagamento dell'imposta e del diritto saranno effettuati utilizzando un normale bollettino di versamento in conto corrente postale.
2. ABROGATO¹⁹.
3. Fino alla realizzazione del piano generale degli impianti di cui all'art.5, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli altri regolamenti comunali relativamente alla disciplina della installazione degli impianti pubblicitari, fatta salva la previsione dell'art. 36 comma 8 del D. LGS. n° 507/93.
4. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente regolamento, approvato con deliberazione consiliare n° 59 del 29.1.1973 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibili con le norme del D. LGS. n° 507/93.
5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. LGS. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e regolamentari applicabili alla materia.

¹⁸ Il comma 6, che era stato aggiunto all'art. 27 dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 12.5.2005, è stato abrogato con deliberazione del Commissario straordinario n° 13 del 30.1.2007, con effetto dall'1.1.2007. Il suo testo era: "*Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 23, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.*"

¹⁹ Il comma 2 è stato soppresso dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 94 del 10.6.1997. Il suo testo era il seguente: "*Fino alla realizzazione dell'affidamento ai privati degli impianti per le affissioni dirette di cui all'art. 6, le affissioni di natura commerciale continueranno ad essere effettuate a cura del comune. La superficie degli impianti destinata a queste ultime sarà pari a circa il 50 per cento, mentre il residuo 50 per cento sarà destinato alle affissioni prive di rilevanza economica.*"

ALLEGATO "A": ELENCO DELLE LOCALITÀ' DEL TERRITORIO COMUNALE CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE

Via Amendola	Ponte a Moriano - Piazza C. Battisti
Via degli Angeli	Viale del Popolo Piazzale esterno Porta S. Pietro
Via C. Angeloni	Corte Portici
Piazza Antelminelli	Piazza G. Puccini (Del Giglio)
Via dell'Arancio	Viale Puccini
Piazza dell'Arancio	Viale della Repubblica
Via T. Bandettini - da incrocio Viale S. Concordia all'incrocio Viale Europa	Piazza Ricasoli
Via N° Barbantini - da incrocio con Via Gramsci a incrocio Viale C. Castracani	Piazzale Risorgimento
Via Barsanti e Matteucci	Via Roma
Viale Batoni	Via Romana
Via del Battistero	Via D. Roosevelt
Via C. Battisti	Via F.lli Rosselli
Via Beccheria	Via S. Concordio - fino a Pontetetto
Piazza Bernardini	Via S. Croce
Via S. Bianchini	Piazza S. Francesco
Via Boccherini	Piazza S. Frediano
Via T. Borgognoni	Via S. Frediano
Via del Brennero - fino incrocio di S. Pietro a Vico	Via S. Giorgio
Via Buia	Piazza S. Giovanni
Via Buonamici	Via S. Girolamo
Via Burlamacchi	Via S. Giustina
Viale Cadorna	Piazza S. Gregorio
Via Calderia	Piazza S. Giusto
Via per Camaiole - fino LOS. "3 Cancelli N	Via S. Lucia
Corte Campana	Via S. Marco
V. A. Cantore	Piazza S. Maria
Viale Carducci	Piazza S. Maria Forisportam
Piazza del Carmine	Piazza S. Martino
Via Carignani	Piazza S. Michele
Via F. Carrara	Via S. Paolino
Via dei Carrozzeri	Piazza S. Onirico
Via C. Castracani	Piazza S. Salvatore
Via A. Catalani	Via Saladini
Via della Cavallerizza	Via F. Sandei
Via Cavour	Via C. Sardi
Via Cenami	Piazza Scalpellini
Via F. Cervi	Via dello Stadio
Via del Chiasso	Via T. Strocchi
Piazzale prospiciente Via del Chiasso loc. "Alle Capanne"	Via Tagliate - S. Anna
Piazza Cittadella	Via di Tiglio
Via Matteo Civitali - prolungamento da incrocio Via del Brennero a incrocio	Via Tirassegno - fino all'incrocio con Via Cavalletti
Via Salicchi	Via P. Togliatti
Piazza dei Cocomeri	Piazza P. Togliatti
Piazza del Collegio	Via Tonelli
Corte Compagni	Via A. Vallisneri
Piazza della Concordia	Piazza XX Settembre
Piazza Curtatone	Via delle Ville - S. Marco
Via Da Denominare - prolungamento Via Luporini fino al raccordo con Via Pisana e Via Einaudi	Via V. Emanuele
	Interno Porta V. Emanuele
	Via V. Veneto
	Piazzale Verdi

ALLEGATO "A": ELENCO DELLE LOCALITÀ' DEL TERRITORIO COMUNALE CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 94 DEL 10.2.1997, IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE)

FRAZIONE	Centro storico
	S. Marco
	S. Vito
	Arancio
	S. Filippo
	S. Anna
	S. Donato
	Nave
	S. Angelo in Campo
	S. Concordio
	Pontetetto
	Monte S. Quirico
	S. Alessio
	S. Pietro a Vico
	Ss. Annunziata
	Picciorana
	Tempagnano
	Antraccoli
	S. Cassiano a Vico
	Nozzano
	S. Gemignano di Moriano
	Saltocchio

ALLEGATO B: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.M. N° 2314 DEL 31.12.1993, IN VIGORE DAL 1994 AL 1998

PUBBLICITÀ ORDINARIA				
TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER ANNO SOLARE				
	categoria normale		categoria speciale	
	insegne, targhe	luminose	insegne, targhe	luminose
fino a mq. 5,5	24.000	48.000	60.000	84.000
da mq. 5,5 a mq. 8,5	36.000	60.000	72.000	96.000
oltre mq. 8,5	48.000	72.000	84.000	108.000

PUBBLICITÀ ORDINARIA DI DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI				
TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER MESE O FRAZIONE				
	categoria normale		categoria speciale	
	insegne, targhe	luminose	insegne, targhe	luminose
fino a mq. 5,5	2.400	4.800	6.000	8.400
da mq. 5,5 a mq. 8,5	3.600	6.000	7.200	9.600
oltre mq. 8,5	4.800	7.200	8.400	10.800

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI, INTERMITTENTI, LAMPEGGIANTI, ECC. TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER ANNO SOLARE		
	categoria normale	categoria speciale
effettuata per conto altrui	96.000	240.000
effettuata per conto proprio	48.000	120.000

PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI, INTERMITTENTI, LAMPEGGIANTI, ECC. DI DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER MESE O FRAZIONE		
	categoria normale	categoria speciale
effettuata per conto altrui	9.600	24.000
effettuata per conto proprio	4.800	12.000

PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI TARIFFE IN LIRE AL MQ. AL GIORNO FINO A 30 GIORNI		
	categoria normale	categoria speciale
fino a 30 giorni	6.000	15.000
per ogni giorno successivo al 30°	3.000	7.500

PUBBLICITÀ EFFETTUATA ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DEI VEICOLI TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER ANNO SOLARE			
		normale	luminosa
all'interno dei veicoli		24.000	48.000
all'esterno dei veicoli	fino a mq. 5,5	24.000	48.000
	da mq. 5,5 a mq. 8,5	36.000	60.000
	oltre a mq. 8,5	48.000	72.000

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI PER CONTO PROPRIO TARIFFE IN LIRE PER VEICOLO E PER ANNO SOLARE				
	senza rimorchio		con rimorchio	
	normale	luminosa	normale	luminosa
di portata superiore a 3.000 kg.	144.000	288.000	288.000	432.000
di portata inferiore a 3.000 kg.	96.000	192.000	192.000	288.000
motoveicoli ed altri	48.000	96.000	96.000	144.000

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI ATTRAVERSO STRADE E PIAZZE TARIFFE AL MQ. PER OGNI PERIODO DI 15 GIORNI O FRAZIONE	
categoria normale	categoria speciale

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

24.000	60.000
--------	--------

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI TARIFE IN LIRE AL GIORNO O FRAZIONE	
categoria normale	categoria speciale
72.000	180.000

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI TARIFE IN LIRE PER CIASCUN PUNTO DI PUBBLICITÀ E PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	
categoria normale	categoria speciale
18.000	45.000

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI lire 144.000 al giorno o frazione

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI O CON PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI lire 6.000 per ogni persona impiegata e per ogni giorno o frazione
--

**ALLEGATO C: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFE APPROVATE CON
DELIBERAZIONE G.M. N° 2314 DEL 31.12.1993, IN VIGORE DAL 1994 AL 1998**

TARIFE PER IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN LIRE PER OGNI FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A CM. 70 X 100				
	per i primi dieci giorni		per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	
	categoria normale	categoria speciale	categoria normale	categoria speciale
commissioni di 50 fogli e più	2.400	6.000	720	1.800
in spazi prescelti	4.800	8.400	1.440	2.520
commissioni inferiori a 50 fogli	3.600	7.200	1.080	2.160
in spazi prescelti	6.000	9.600	1.800	2.880
manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	3.600	7.200	1.080	2.160
in spazi prescelti	6.000	9.600	1.800	2.880
se inferiori a 50 fogli	4.800	8.400	1.440	2.520
in spazi prescelti	7.200	10.800	2.160	3.240
manifesti costituiti da più di 12 fogli	4.800	8.400	1.440	2.520
in spazi prescelti	7.200	10.800	2.160	3.240
se inferiori a 50 fogli	6.000	9.600	1.800	2.880
in spazi prescelti	8.400	12.000	2.520	3.600

**ALLEGATO B: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N° 31 DEL 18.3.1999 PER L'ANNO 1999 E CON DELIBERAZIONE
C.C. N° 29 DEL 23.3.2000 PER L'ANNO 2000**

PUBBLICITÀ ORDINARIA				
TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER ANNO SOLARE				
	categoria normale		categoria speciale	
	insegne, targhe	luminose	insegne, targhe	luminose
fino a mq. 5,5	28.800	57.600	72.000	100.800
da mq. 5,5 a mq. 8,5	43.200	72.000	86.400	115.200
oltre mq. 8,5	57.600	86.400	100.800	129.600

PUBBLICITÀ ORDINARIA DI DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI				
TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER MESE O FRAZIONE				
	categoria normale		categoria speciale	
	insegne, targhe	luminose	insegne, targhe	luminose
fino a mq. 5,5	2.880	5.760	7.200	10.080
da mq. 5,5 a mq. 8,5	4.320	7.200	8.640	11.520
oltre mq. 8,5	5.760	8.640	10.080	12.960

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI, INTERMITTENTI, LAMPEGGIANTI, ECC.		
TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER ANNO SOLARE		
	categoria normale	categoria speciale
effettuata per conto altrui	115.200	288.000
effettuata per conto proprio	57.600	144.000

PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI, INTERMITTENTI, LAMPEGGIANTI, ECC. DI DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI		
TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER MESE O FRAZIONE		
	categoria normale	categoria speciale
effettuata per conto altrui	11.520	28.800
effettuata per conto proprio	5.760	14.400

PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI		
TARIFFE IN LIRE AL MQ. AL GIORNO FINO A 30 GIORNI		
	categoria normale	categoria speciale
fino a 30 giorni	7.200	18.000
per ogni giorno successivo al 30°	3.600	9.000

PUBBLICITÀ EFFETTUATA ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DEI VEICOLI		
TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER ANNO SOLARE		
	normale	luminosa
all'interno dei veicoli	28.800	57.600
fino a mq. 5,5	28.800	57.600

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

all'esterno dei veicoli	da mq. 5,5 a mq. 8,5	43.200	72.000
	oltre a mq. 8,5	57.600	86.400

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI PER CONTO PROPRIO TARIFE IN LIRE PER VEICOLO E PER ANNO SOLARE				
	senza rimorchio		con rimorchio	
	normale	luminosa	normale	luminosa
di portata superiore a 3.000 kg.	172.800	345.600	345.600	518.400
di portata inferiore a 3.000 kg.	115.200	230.400	230.400	345.600
motoveicoli ed altri	57.600	115.200	115.200	172.800

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI ATTRAVERSO STRADE E PIAZZE TARIFE AL MQ. PER OGNI PERIODO DI 15 GIORNI O FRAZIONE	
categoria normale	categoria speciale
28.800	72.000

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI TARIFE IN LIRE AL GIORNO O FRAZIONE	
categoria normale	categoria speciale
86.400	216.000

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI TARIFE IN LIRE PER CIASCUN PUNTO DI PUBBLICITÀ E PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	
categoria normale	categoria speciale
21.600	54.000

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI lire 172.800 al giorno o frazione

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI O CON PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI lire 7.200 per ogni persona impiegata e per ogni giorno o frazione
--

ALLEGATO C: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 31 DEL 18.3.1999 PER L'ANNO 1999 E CON DELIBERAZIONE C.C. N° 29 DEL 23.3.2000 PER L'ANNO 2000

TARIFFE PER IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN LIRE PER OGNI FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A CM. 70 X 100				
	per i primi dieci giorni		per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	
A)	B) categoria normale	C) categoria speciale (+ 150%)	D) categoria normale	E) categoria speciale (+ 150%)
1) commissioni di 50 fogli e più	2.880	7.200	864	2.160
2) in spazi prescelti (+ 100%)	5.760	14.400	1.728	4.320
3) commissioni inferiori a 50 fogli (+ 50%)	4.320	10.800	1.296	3.240
4) in spazi prescelti (+ 100%)	8.640	21.600	2.592	6.480
5) manifesti costituiti da 8 a 12 fogli (+ 50%)	4.320	10.800	1.296	3.240
6) in spazi prescelti (+ 100%)	8.640	21.600	2.592	6.480
7) se inferiori a 50 fogli (+ 50%)	6.480	16.200	1.944	4.860
8) in spazi prescelti (+ 100%)	12.960	32.400	3.888	9.720
9) manifesti costituiti da più di 12 fogli (+ 100%)	5.760	14.400	1.728	4.320
10) in spazi prescelti (+ 100%)	11.520	28.800	3.456	8.640
11) se inferiori a 50 fogli (+ 50%)	8.640	21.600	2.592	6.480
12) in spazi prescelti (+ 100%)	17.280	43.200	5.184	12.960

ALLEGATO B: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 5 DEL 18.1.2002, IN VIGORE PER L'ANNO 2002 E PROROGATE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
PER GLI ANNI 2003/2004/2005 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 DELLA LEGGE
28.12.2001 N° 448 (FINANZIARIA 2002).

**PUBBLICITÀ ORDINARIA EFFETTUATA MEDIANTE INSEGNE, CARTELLI,
LOCANDINE, TARGHE, STENDARDI, ECC.**

(RIF. ART. 12 D. LGS. N° 507/93)

TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER ANNO SOLARE

Euro 18,59

PUBBLICITÀ EFFETTUATA ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DEI VEICOLI

(RIF. ART. 13 COMMA 1 D. LGS. N° 507/93)

TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER ANNO SOLARE

Euro 18,59

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI PER CONTO PROPRIO

(RIF. ART. 13 COMMA 3 D. LGS. N° 507/93)

TARIFFE IN LIRE PER VEICOLO E PER ANNO SOLARE

di portata superiore a 3.000 kg.

Euro 111,55

di portata inferiore a 3.000 kg.

Euro 74,37

motoveicoli ed altri

Euro 37,18

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI, INTERMITTENTI, LAMPEGGIANTI, ECC.

(RIF. ART. 14 COMMA 1 D. LGS. N° 507/93)

TARIFFE IN LIRE AL MQ. PER ANNO SOLARE

Euro 74,37

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE

(RIF. ART. 14 COMMA 4 D. LGS. N° 507/93)

TARIFFE IN LIRE AL MQ. AL GIORNO FINO A 30 GIORNI

Euro 4,65

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI ATTRAVERSO STRADE E PIAZZE

(RIF. ART. 15 COMMA 1 D. LGS. N° 507/93)

TARIFFE AL MQ. PER OGNI PERIODO DI 15 GIORNI O FRAZIONE

Euro 18,59

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI
(RIF. ART. 15 COMMA 2 D. LGS. N° 507/93)
TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE

Euro 111,55

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI
(RIF. ART. 15 COMMA 3 D. LGS. N° 507/93)
TARIFFE IN LIRE AL GIORNO O FRAZIONE

Euro 55,78

**PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI
O CON PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI**
(RIF. ART. 15 COMMA 4 D. LGS. N° 507/93)
TARIFFA PER OGNI PERSONA IMPIEGATA E PER OGNI GIORNO O FRAZIONE

Euro 4,65

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI
(RIF. ART. 15 COMMA 5 D. LGS. N° 507/93)
TARIFFE IN LIRE PER CIASCUN PUNTO DI PUBBLICITÀ E PER OGNI GIORNO O FRAZIONE

Euro 13,94

ALLEGATO C: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 5 DEL 18.1.2002, IN VIGORE PER L'ANNO 2002 E PROROGATE PER GLI ANNI 2003/2004/2005 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 DELLA LEGGE 28.12.2001 N° 448 (FINANZIARIA 2002).

TARIFFE PER IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (RIF. ART. 19 D. LGS. N° 507/93) IN LIRE PER OGNI FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A CM. 70 X 100	
PER I PRIMI DIECI GIORNI	PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI CINQUE GIORNI O FRAZIONE
Euro 1,86	Euro 0,56
MINIMO DELLA MAGGIORAZIONE PER LE AFFISSIONI URGENTI, NOTTURNE O FESTIVE (RIF. ART. 22 COMMA 9 D. LGS. N° 507/93)	
Euro 38,73	